

Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

dell'8 novembre 2006

Il Consiglio federale,

visto l'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale¹,

ordina:

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza dell'11 agosto 1999² concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo;
2. ordinanza del 1° maggio 1997³ che disciplina l'attribuzione di posteggi alle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato;
3. ordinanza del 15 gennaio 1992⁴ concernente l'entrata in vigore parziale della modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria;
4. ordinanza del 3 febbraio 1993⁵ sull'entrata in vigore integrale della modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria;
5. ordinanza del 3 febbraio 1993⁶ concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitramento;
6. ordinanza del 3 febbraio 1993⁷ sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni.

1 RS 101

2 RU 1999 2413, 2000 291, 2001 2197, 2004 1659

3 RU 1997 1096, 2002 4151

4 RU 1992 337 2350

5 RU 1993 877 2078

6 RU 1993 879 2079, 1996 518 1799, 1997 2823, 1998 665, 1999 1070 3497, 2000 2847, 2001 2197 2747 3294 3597, 2002 3635 4160, 2003 2122, 2004 2155 5267, 2005 2695

7 RU 1993 901

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 dicembre 2001⁸ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 22

Abrogato

2. Ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949⁹ della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 20 cpv. 2

Abrogato

3. Ordinanza del 22 maggio 2002¹⁰ sull'introduzione della libera circolazione delle persone

Sezione 11 (art. 31)

Abrogata

4. Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹¹ sull'asilo

Art. 7 cpv. 6

⁶ L'autorità cantonale comunica senza indugio all'Ufficio federale o al Tribunale amministrativo federale tutti i provvedimenti di cui ai capoversi 2–4.

Art. 14 cpv. 2

² Se la persona colpita da una decisione d'allontanamento preventivo ha depositato una domanda per il ripristino dell'effetto sospensivo giusta l'articolo 112 capoverso 1 della legge, il Tribunale amministrativo federale ne informa senza indugio l'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento preventivo e l'Ufficio federale.

⁸ RS 120.4

⁹ RS 142.201

¹⁰ RS 142.203

¹¹ RS 142.311

Art. 27 cpv. 2

² Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, l'Ufficio federale può chiedere un parere al Cantone.

5. Ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹² sull'asilo

Art. 9 cpv. 3 lett. b

³ Le spese che devono essere rimborsate, da computare sulle garanzie giusta l'articolo 86 della legge, sono stabilite in base:

- b. alle spese procedurali rimaste scoperte presso il Tribunale amministrativo federale;

Art. 10 cpv. 3

³ I collaboratori dell'Ufficio federale, i terzi incaricati dall'Ufficio federale ai sensi degli articoli 86 capoverso 5 e 87 capoverso 3 della legge e il Tribunale amministrativo federale hanno accesso ai dati dei conti di garanzia.

6. Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999¹³ sull'asilo

Art. 1 cpv. 2 quarto per.

² ... Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. ...

7. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006¹⁴

Art. 8 Dati relativi a ricorsi
(Art. 8 LSISA)

Il Tribunale amministrativo federale annuncia periodicamente in forma elettronica all'Ufficio i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

¹² RS 142.312

¹³ RS 142.314

¹⁴ RS 142.513

Art. 9 lett. d

L'Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

- d. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LDDS;

Art. 10 lett. d

L'Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo:

- d. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi;

Allegato 1

Sostituzione di espressioni:

Nell'Allegato 1 (Unità organizzative), le espressioni

«CRA: Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo»

«SR/DFGP: Servizio dei ricorsi DFGP»

sono sostituite dalle espressioni

«TAF:

– I: Terza corte del Tribunale amministrativo federale

– II: Quarta e quinta corte del Tribunale amministrativo federale»

Nell'Allegato 1 (Catalogo dei dati SIMIC) l'espressione «SR DFGP» è sostituita dall'espressione «TAF I» e l'espressione «CRA» dall'espressione «TAF II».

8 Ordinanza del 30 dicembre 1958¹⁵ concernente la legge sulla responsabilità

Art. 2 cpv. 3

³ Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.

Art. 5 cpv. 2

² La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.

¹⁵ RS 170.321

**9. Ordinanza del 30 settembre 1996¹⁶ sullo statuto del personale
dell'Istituto federale della proprietà intellettuale**

Art. 31 cpv. 2

² La decisione soggiace a ricorso secondo le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria.

**10. Ordinanza del 17 novembre 1999¹⁷ sull'organizzazione
del Dipartimento federale di giustizia e polizia**

Art. 14 cpv. 2

² È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.

Art. 26 lett. e

Abrogata

Art. 29 cpv. 3

³ L'IPI è autorizzato, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.

**11. Ordinanza dell'11 dicembre 2000¹⁸ sull'organizzazione
del Dipartimento federale delle finanze**

Art. 5

Le unità amministrative del Dipartimento menzionate nei capitoli 2 e 3 sono autorizzate, nella loro sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.

¹⁶ RS 172.010.321

¹⁷ RS 172.213.1

¹⁸ RS 172.215.1

12. Ordinanza del 6 dicembre 1999¹⁹ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Art. 10 cpv. 3 lett. c e 4

³ Per conseguire tali obiettivi, l'USTRA svolge le seguenti funzioni:

c. *abrogata*

⁴ L'USTRA è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro disposizioni cantonali di ultima istanza che riguardano la legislazione sulla circolazione stradale. Le autorità cantonali devono notificare queste disposizioni all'USTRA.

13. Ordinanza del 25 aprile 2001²⁰ concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione

Art. 65 cpv. 3

Abrogato

14. Ordinanza del 25 aprile 2001²¹ concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione

Art. 59 cpv. 3

Abrogato

15. Ordinanza del 3 giugno 1996²² sulle commissioni

Art. 1 cpv. 1 lett. a

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. alle commissioni extraparlamentari nonché alle commissioni di ricorso e d'arbitrato secondo le disposizioni delle leggi speciali;

¹⁹ RS 172.217.1

²⁰ RS 172.222.034.1

²¹ RS 172.222.034.2

²² RS 172.31

16. Ordinanza del 3 luglio 2002²³ sull'aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero

Art. 9 Rimedi di diritto

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all'Ufficio federale di giustizia. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

17. Ordinanza del 28 aprile 2004²⁴ sullo stato civile

Art. 89 cpv. 2

² La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Art. 90 cpv. 2, 4 e 5

² Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell'autorità di vigilanza è ammesso il ricorso alle autorità cantonali competenti.

⁴ L'Ufficio federale di giustizia può presentare ricorso contro le decisioni in materia di stato civile alle autorità di ricorso cantonali e contro le decisioni cantonali di ultima istanza al Tribunale federale.

⁵ Le decisioni su ricorso cantonali devono essere notificate all'Ufficio federale dello stato civile all'indirizzo dell'Ufficio federale di giustizia. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche decisioni di prima istanza.

18. Ordinanza del 4 ottobre 1993²⁵ sul diritto fondiario rurale

Art. 5 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale di giustizia è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza che si fondano sulla LDFR o la legge federale del 4 ottobre 1985²⁶ sull'affitto agricolo.

²³ RS 191.2

²⁴ RS 211.112.2

²⁵ RS 211.412.110

²⁶ RS 221.213.2

19. Regolamento del 22 febbraio 1910²⁷ per il registro fondiario

Art. 102 cpv. 2, secondo per.

² ... Quest'ultimo può impugnare le decisioni davanti al Tribunale federale.

Art. 103 cpv. 4

⁴ I ricorsi contro le decisioni cantonali pronunciate dall'autorità cantonali di ultima istanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

20. Ordinanza del 16 novembre 1994²⁸ concernente la patente federale d'ingegnere geometra

Sezione 7 (art. 31)

Abrogata

21. Ordinanza del 10 novembre 1999²⁹ concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all'estero

Art. 17

Abrogato

22. Ordinanza del 7 giugno 1937³⁰ sul registro di commercio

Art. 3 cpv. 4bis

^{4bis} Se l'autorità cantonale di vigilanza non è un'autorità giudiziaria, le sue decisioni possono essere impuginate mediante ricorso al tribunale competente.

²⁷ RS 211.432.1

²⁸ RS 211.432.261

²⁹ RS 221.218.2

³⁰ RS 221.411

Art. 5

Rimedi di diritto ¹ I rimedi di diritto sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

² L'Ufficio federale di giustizia può ricorrere alle autorità cantonali competenti e al Tribunale federale contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza.

23. Ordinanza dell'11 maggio 1977³¹ sulla protezione delle varietà

Art. 47 Ricorso

I ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

24. Ordinanza del 14 giugno 1993³² relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

Sostituzione di espressioni

Nei titoli precedenti gli articoli 28 e 35 l'espressione «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza» è sostituita con «Procedura davanti al Tribunale amministrativo federale».

Art. 31 cpv. 2

² L'Incaricato comunica direttamente con le altre unità amministrative, i Tribunali della Confederazione, le autorità estere di protezione dei dati e ogni altra autorità o persona privata sottoposta alla legislazione federale sulla protezione dei dati o a quella sul principio di trasparenza dell'amministrazione.

Art. 32 cpv. 3

³ Il Tribunale amministrativo federale ha accesso alla documentazione scientifica dell'Incaricato.

Art. 35

¹ Il Tribunale amministrativo federale può esigere che gli siano presentati trattamenti di dati.

² Esso comunica le decisioni all'Incaricato.

³¹ RS 232.161

³² RS 235.11

25. Ordinanza del 24 febbraio 1982³³ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 5 Comunicazioni all'Ufficio federale

Le decisioni di autorità cantonali e federali inerenti all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nonché decisioni della corte dei reclami penali del Tribunale penale federale devono essere comunicate all'Ufficio federale.

26. Ordinanza del 5 maggio 1987³⁴ concernente gli esami esterni per economisti aziendali

Art. 26

I ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale concernenti l'ammissione all'esame o il rifiuto del rilascio del diploma sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

27. Ordinanza del 7 dicembre 1998³⁵ sull'esame svizzero di maturità

Art. 29

La procedura di ricorso contro decisioni della Commissione è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

28. Ordinanza del 21 ottobre 1987³⁶ sul promovimento dello sport

Art. 49

La procedura di ricorso contro decisioni di prima istanza pronunciate dall'UFSPPO è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

³³ RS 351.11

³⁴ RS 412.105.7

³⁵ RS 413.12

³⁶ RS 415.01

**29. Ordinanza del 25 giugno 2003³⁷ sugli emolumenti e le indennità
per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della
Confederazione**

Art. 5 Decisione

Gli emolumenti sono notificati mediante decisione.

**30. Ordinanza del 19 giugno 1995³⁸ concernente gli emolumenti
della Biblioteca nazionale svizzera**

Art. 9 cpv. 2

Abrogato

**31. Ordinanza dell'11 aprile 2001³⁹ sugli emolumenti del Museo
nazionale svizzero**

Art. 11 Decisione

Il Museo nazionale decide l'ammontare degli emolumenti appena la prestazione è
fornita.

**32. Ordinanza del 29 settembre 1924⁴⁰ sulla tutela delle belle arti
da parte della Confederazione**

Art. 16 cpv. 3

³ Le giurie decidono circa il valore artistico delle opere mandate.

³⁷ RS 431.09

³⁸ RS 432.219

³⁹ RS 432.39

⁴⁰ RS 442.11

33. Ordinanza del 19 agosto 1981⁴¹ sulla conservazione delle specie

Titolo precedente l'art. 21

Sezione 6: Opposizione

Art. 21 Rubrica

Abrogata

Art. 22

Abrogato

34. Ordinanza del 21 dicembre 1990⁴² sugli emolumenti del DDPS

Art. 9 cpv. 3

Abrogato

35. Ordinanza del 10 aprile 2002⁴³ sul reclutamento

Art. 22 cpv. 4

Abrogato

36. Ordinanza del 26 novembre 2003⁴⁴ sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Sezione 7 (art. 17 e 18)

Abrogata

⁴¹ RS 453

⁴² RU 1991 91, 1997 2779, 1998 2653, 2002 127

⁴³ RS 511.11

⁴⁴ RS 512.30

37. Ordinanza del 5 dicembre 2003⁴⁵ sul tiro

Art. 46 e 47

Abrogati

Art. 48

L'Aggruppamento Difesa decide sulle pretese litigiose di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti il tiro fuori del servizio.

38. Ordinanza del 29 ottobre 2003⁴⁶ sulle attività della truppa fuori del servizio

Art. 28

Abrogato

39. Ordinanza del 23 febbraio 2005⁴⁷ concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Art. 21 cpv. 2 secondo per.

Abrogato

40. Ordinanza del 10 giugno 1996⁴⁸ sui cavalli noleggiati per i servizi d'istruzione

Art. 21 e 22 cpv. 2

Abrogati

41. Ordinanza del 5 dicembre 2003⁴⁹ sulla protezione civile

Art. 33 cpv. 4 e 5 nonché 36 cpv. 4 e 5

Abrogati

⁴⁵ RS 512.31

⁴⁶ RS 512.38

⁴⁷ RS 514.31

⁴⁸ RS 514.43

⁴⁹ RS 520.11

42. Ordinanza del 17 ottobre 1984⁵⁰ sulla protezione dei beni culturali

Art. 26 cpv. 2 e 3 nonché 29 cpv. 5 e 6

Abrogati

Capitolo 10 (art. 35)

Abrogato

43. Decreto del Consiglio federale del 12 aprile 1957⁵¹ concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali

Art. 5 cpv. 3 per. 2 e 3

Abrogati

44. Ordinanza del 3 dicembre 1973⁵² concernente le tasse di bollo

Art. 1 cpv. 2

² È autorizzata a ricorrere davanti al Tribunale federale.

Art. 17 cpv. 3

³ I ricorsi contro le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti la dilazione o il condono di tasse sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

⁵⁰ RS 520.31

⁵¹ RS 531.54

⁵² RS 641.101

**45. Ordinanza del 29 marzo 2000⁵³ relativa alla legge federale
concernente l'imposta sul valore aggiunto**

Titolo precedente l'art. 45b

Sezione 14b: Procedura di ricorso

Art. 45b

¹ I ricorsi contro le decisioni su reclamo e le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

² Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

46. Ordinanza del 19 dicembre 1966⁵⁴ dell'imposta preventiva

Art. 1 cpv. 2

² Ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

Art. 66 cpv. 3

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

**47. Ordinanza del 23 agosto 1989⁵⁵ sugli emolumenti per le prestazioni
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni**

Art. 7 cpv. 2

² Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

⁵³ RS 641.201

⁵⁴ RS 642.211

⁵⁵ RS 642.31

48. Ordinanza del 30 agosto 1995⁵⁶ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Art. 12 cpv. 2 lett. b

² Essa ha in particolare la facoltà di:

- b. proporre ricorso davanti al Tribunale federale, come pure presentare domande di revisione e di rettificazione.

Art. 39

Abrogato

49. Decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962⁵⁷ concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni

Art. 5

3. Decisioni e
rimedi giuridici

¹ Quando l'autorità fiscale competente intende rifiutare un'attestazione, non trasmettere un'istanza, revocare un'attestazione, chiedere l'esazione di un'imposta straniera o informare un'autorità fiscale straniera che uno sgravio d'imposta è stato preteso senza causa legittima, essa ne deve informare l'interessato per iscritto. Se questi solleva delle obiezioni, l'autorità fiscale competente pronuncia una decisione. Questa deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

² Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

³ Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti l'esazione di un'imposta straniera (art. 4 cpv. 1 lett. *d*), passate che siano in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889⁵⁸ sulla esecuzione e sul fallimento.

⁵⁶ RS 661.1

⁵⁷ RS 672.202

⁵⁸ RS 281.1

50. Ordinanza del 22 dicembre 2004⁵⁹ concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

Art. 6 Rimedi giuridici

¹ I ricorsi contro le decisioni dell'AFC sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

² Anche l'AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

51. Ordinanza del 30 aprile 2003⁶⁰ concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Art. 4 Rimedio giuridico

I ricorsi contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Art. 8 cpv. 3

³ Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Art. 17 cpv. 1 e 3

¹ La decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

³ *Abrogato*

52. Ordinanza del 18 dicembre 1974⁶¹ sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Danimarca

Art. 3 cpv. 4

⁴ Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

⁵⁹ RS 672.203

⁶⁰ RS 672.913.610

⁶¹ RS 672.931.41

Art. 4 Prescrizioni formali

L'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richiedenti residenti in Danimarca se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.

53. Ordinanza del 15 giugno 1998⁶² concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996

Art. 5 Rimedi giuridici

I ricorsi contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ai sensi degli articoli 3 capoverso 4 e 4 capoverso 4 sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Art. 20k cpv. 1 e 3

¹ Il ricorso contro la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

³ *Abrogato*

54. Ordinanza del 23 aprile 1975⁶³ sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna

Art. 3 cpv. 4

⁴ Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Art. 4 Prescrizioni formali

L'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richiedenti residenti della Gran Bretagna se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.

Art. 8 cpv. 3

³ Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

⁶² RS 672.933.61

⁶³ RS 672.936.712

55. Ordinanza del 19 ottobre 2005⁶⁴ concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione

Art. 11 (art. 1 cpv. 3)

A partire dall'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005⁶⁵ sul Tribunale amministrativo federale gli articoli 1 capoverso 3 e 10 capoversi 1, 3 e 4 hanno il tenore seguente:

Art. 1 cpv. 3

³ Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

56. Decreto del Consiglio federale del 28 marzo 1952⁶⁶ concernente l'esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza (Rimborso delle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali)

Art. 7 cpv. 2

² I ricorsi contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Art. 8 cpv. 1

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta le lettere di richiedenti domiciliati nei Paesi Bassi presentate in una delle lingue nazionali svizzere (italiano, tedesco, francese, romancio).

57. Ordinanza del 28 giugno 2000⁶⁷ sulla pianificazione del territorio

Art. 48 cpv. 4

⁴ Esso è autorizzato, nell'ambito della pianificazione territoriale, a presentare ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

⁶⁴ RS 672.959.81

⁶⁵ RS 173.32; RU 2006 2197

⁶⁶ RS 672.963.61

⁶⁷ RS 700.1

**58. Ordinanza del 3 luglio 2001⁶⁸ sugli emolumenti dell'Ufficio federale
delle acque e della geologia**

Art. 14

Abrogato

**59. Ordinanza del 5 dicembre 1983⁶⁹ concernente il fondo
di spegnimento**

Titolo precedente l'art. 19

Sezione 4: Sorveglianza

Art. 21

Abrogato

60. Ordinanza del 6 marzo 2000⁷⁰ sul fondo per lo smaltimento

Titolo precedente l'art. 19

Sezione 5: Sorveglianza

Art. 21

Abrogato

⁶⁸ RS 721.803

⁶⁹ RS 732.013

⁷⁰ RS 732.014

61. Ordinanza del 19 giugno 1995⁷¹ sugli emolumenti USTRA

Art. 12 rubrica e cpv. 2

Decisione dell'emolumento

² *Abrogato*

62. Ordinanza del 13 novembre 1962⁷² sulle norme della circolazione stradale

Art. 93 cpv. 3

Abrogato

63. Ordinanza del 5 settembre 1979⁷³ sulla segnaletica stradale

Art. 106 rubrica e cpv. 2

Opposizioni

² *Abrogato*

Art. 111 cpv. 3

³ Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

64. Ordinanza del 27 ottobre 1976⁷⁴ sull'ammissione alla circolazione

Art. 41 cpv. 5 secondo per. e cpv. 6

⁵ ... Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è dovuto convenire un altro termine.

⁶ *Abrogato*

Art. 64 cpv. 1 e 3

¹ *Abrogato*

⁷¹ RS 741.091

⁷² RS 741.11

⁷³ RS 741.21

⁷⁴ RS 741.51

³ Le decisioni delle commissioni d'esame e concernenti il risultato degli esami preliminari, dell'esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere impugnate mediante ricorso all'autorità cantonale competente per il rilascio della licenza per maestro conducente.

Art. 110

Abrogato

65. Ordinanza del 19 giugno 1995⁷⁵ concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale

Titolo precedente l'art. 43

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 43

Abrogato

Art. 44 rubrica

Abrogata

66. Ordinanza del 25 novembre 1998⁷⁶ sugli emolumenti dell'UFT

Art. 14

Abrogato

67. Ordinanza del 25 novembre 1998⁷⁷ concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Art. 25 cpv. 1

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni regola l'organizzazione e la procedura della Commissione di arbitrato conformemente all'articolo 40a della LFerr.

⁷⁵ RS 741.511

⁷⁶ RS 742.102

⁷⁷ RS 742.122

68. Ordinanza del 28 giugno 2000⁷⁸ concernente le inchieste sugli infortuni

Art. 22 cpv. 4, 28 cpv. 3, 32 cpv. 4, 35 cpv. 2

Abrogati

69. Ordinanza del 10 marzo 1986⁷⁹ sugli impianti di trasporto a fune

Titolo precedente l'art. 49

Sezione 8: Disposizioni penali e provvedimenti amministrativi

Art. 49

Abrogato

Art. 50 rubrica

Abrogata

70. Ordinanza del 22 marzo 1972⁸⁰ sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie

Art. 17 cpv. 2

Abrogato

Art. 19

Abrogato

71. Ordinanza del 13 dicembre 1993⁸¹ sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere

Cifra 15a

Abrogato

⁷⁸ RS 742.161

⁷⁹ RS 743.12

⁸⁰ RS 743.21

⁸¹ RS 747.201.3

72. Ordinanza del 23 gennaio 1985⁸² sull'esame del tipo dei natanti

Art. 9

Abrogato

73. Ordinanza del 14 marzo 1994⁸³ sulla costruzione dei battelli

Titolo precedente l'art. 52

Capitolo 8: Norme complete e disposizioni penali

Art. 53

Abrogato

74. Ordinanza del 30 ottobre 1985⁸⁴ sugli emolumenti nella navigazione marittima

Art. 9 cpv. 2 e 3

² La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

³ *Abrogato*

75. Ordinanza del 15 marzo 1971⁸⁵ sugli yacht marittimi svizzeri

Art. 2 cpv. 2

² La procedura di ricorso contro le decisioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

⁸² RS 747.201.5

⁸³ RS 747.201.7

⁸⁴ RS 747.312.4

⁸⁵ RS 747.321.7

**76. Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960⁸⁶ della legge federale
sul registro aeronautico**

Art. 21 cpv. 1

¹ Se la cancellazione di un aeromobile dalla matricola deve avvenire d'ufficio, l'ufficiale comunica immediatamente agli aventi diritto iscritti al registro l'annotazione che indica il motivo della radiazione. La procedura di ricorso contro la radiazione è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

**77. Ordinanza del 31 ottobre 2001⁸⁷ sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni**

Art. 32 Rimedi giuridici

I ricorsi contro le decisioni del Servizio relative all'esecuzione della presente ordinanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

78. Ordinanza del 26 novembre 2003⁸⁸ sulle poste

Art. 36 Rimedi giuridici

Le decisioni del Dipartimento e dell'autorità di regolazione emanate sulla scorta delle disposizioni contenute nella presente sezione possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale.

**79. Ordinanza del 28 settembre 2001⁸⁹ sul personale dell'Istituto
svizzero per gli agenti terapeutici**

Art. 43 rubrica, cpv. 2 e 3

Procedura

² e ³ *Abrogati*

⁸⁶ RS 748.217.11

⁸⁷ RS 780.11

⁸⁸ RS 783.01

⁸⁹ RS 812.215.4

80. Ordinanza del 5 luglio 2000⁹⁰ sugli imballaggi per bevande

Art. 17 rubrica e cpv. 2

Procedura

Abrogato

81. Ordinanza del 25 agosto 1999⁹¹ sull'emissione deliberata nell'ambiente

Capitolo 3a (art. 40a)

Abrogato

82. Ordinanza del 25 agosto 1999⁹² sull'impiego confinato

Capitolo 3a (art. 29a)

Abrogato

83. Ordinanza del 2 dicembre 1985⁹³ concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie

Titolo precedente l'art. 17

Capitolo 3: Impiego dei sussidi e restituzione

Art. 17 rubrica

Abrogata

Art. 18

Abrogato

⁹⁰ RS 814.621

⁹¹ RS 814.911

⁹² RS 814.912

⁹³ RS 818.161

84. Regolamento del 2 settembre 1949⁹⁴ per l'esecuzione della legge concernente l'Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi di lavoro

Art. 6 secondo per.

... Gli articoli 34–36 della legge del 17 giugno 2005⁹⁵ sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.

85. Ordinanza del 25 novembre 1996⁹⁶ sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

Art. 11 Rimedi giuridici

I ricorsi contro le decisioni adottate dall'Ufficio federale secondo l'articolo 9 sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

86. Ordinanza del 21 maggio 2003⁹⁷ sui lavoratori distaccati in Svizzera

Art. 17 cpv. 2

² Il Dipartimento federale dell'economia è l'autorità federale competente per trattare i litigi che sorgono dall'esecuzione di controlli da parte della commissione tripartita ai sensi dell'articolo 360*b* capoverso 5 CO⁹⁸.

87. Ordinanza del 6 ottobre 1986⁹⁹ che limita l'effettivo degli stranieri

Art. 53 cpv. 1, 2 e 3 secondo per.

¹ *Abrogato*

² *Abrogato*

³ ... La procedura delle autorità cantonali è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

⁹⁴ RS 821.421

⁹⁵ RS 173.110; RU 2006 1205

⁹⁶ RS 822.116

⁹⁷ RS 823.201

⁹⁸ RS 220

⁹⁹ RS 823.21

88. Ordinanza dell'11 settembre 1996¹⁰⁰ sul servizio civile

Art. 1 cpv. 2

Abrogato

89. Ordinanza del 22 maggio 1996¹⁰¹ sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile

Art. 7 cpv. 4

Abrogato

Art. 12 secondo per.

Abrogato

90. Ordinanza del 30 giugno 2004¹⁰² sul sistema d'informazione del servizio civile

Sostituzione di espressioni

Ai numeri 5.1 (68) e 5.2 (74) dell'allegato l'espressione «Decisione della commissione di ricorso» è sostituita con «Decisione del Tribunale amministrativo federale».

91. Ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁰³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 201 Competenze delle autorità in materia di ricorso

¹ L'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L'Ufficio federale è anche autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

² Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

¹⁰⁰ RS 824.01

¹⁰¹ RS 824.091

¹⁰² RS 824.095

¹⁰³ RS 831.101

Art. 203

Abrogato

92. Ordinanza del 17 gennaio 1961¹⁰⁴ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 41 cpv. 1 lett. i

¹ L'ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti:

- i. prendere posizione in caso di ricorso e interporre i ricorsi al Tribunale federale;

Art. 89^{ter} rubrica e cpv. 2

Diritto dell'Ufficio federale di impugnare le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali

² L'Ufficio federale può impugnare queste decisioni davanti al Tribunale federale.

93. Ordinanza del 15 gennaio 1971¹⁰⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 38

¹ L'Ufficio federale e gli uffici cantonali che si sono occupati dell'applicazione possono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni davanti al Tribunale federale.

² Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

94. Ordinanza del 29 giugno 1983¹⁰⁶ concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione

Art. 4a Ricorso e comunicazione della decisione

¹ Le decisioni dei tribunali cantonali giusta gli articoli 73 capoverso 1 LPP o 89^{bis} capoverso 6 del Codice civile¹⁰⁷ e le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti l'ambito della previdenza professionale devono essere comunicate gratuitamente e senza indugio all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

¹⁰⁴ RS 831.201

¹⁰⁵ RS 831.301

¹⁰⁶ RS 831.435.1

¹⁰⁷ RS 210

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

95. Ordinanza del 27 giugno 1995¹⁰⁸ sull'assicurazione malattie

Art. 27

¹ Le decisioni in materia di assicurazione sociale contro le malattie emesse dai tribunali cantonali delle assicurazioni (art. 57 LPGa e 87 LAMal), dai tribunali arbitrali cantonali (art. 89 LAMal) e dal Tribunale amministrativo federale devono essere comunicate all'UFSP.

² Contro le decisioni di cui al capoverso 1 l'UFSP può interporre ricorso al Tribunale federale.

96. Ordinanza del 12 aprile 1995¹⁰⁹ sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Art. 15 cpv. 2

Abrogato

97. Ordinanza del 20 dicembre 1982¹¹⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 13 Ricorso interposto dall'Ufficio federale

¹ I tribunali arbitrali cantonali di cui all'articolo 57 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all'articolo 57 LPGa e il Tribunale amministrativo federale in caso di ricorsi di cui all'articolo 109 della legge devono comunicare le loro sentenze anche all'Ufficio federale.

² Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali, dei tribunali cantonali delle assicurazioni e del Tribunale amministrativo federale, l'Ufficio federale è autorizzato a interporre ricorso al Tribunale federale.

¹⁰⁸ RS 832.102

¹⁰⁹ RS 832.112.1

¹¹⁰ RS 832.202

**98. Ordinanza del 27 settembre 1999¹¹¹ concernente la sicurezza
nell'uso delle gru**

Art. 19

Le decisioni dell'INSAI di cui agli articoli 11, 14 e 16 possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

99. Ordinanza del 10 novembre 1993¹¹² sull'assicurazione militare

Art. 34 Ricorso interposto dall'UFSP

¹ I tribunali arbitrali cantonali di cui all'articolo 27 della legge e i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all'articolo 57 LPGA comunicano le loro decisioni all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

² L'UFSP è legittimato a impugnare tali decisioni davanti al Tribunale federale.

**100. Ordinanza del 31 agosto 1983¹¹³ sull'assicurazione contro
la disoccupazione**

Art. 129

Abrogato

**101. Ordinanza del 30 novembre 1981¹¹⁴ relativa alla legge federale che
promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà**

Art. 75a Rimedi di diritto

I rimedi di diritto presentati nel caso di contestazioni relative ai contratti di diritto pubblico ai sensi degli articoli 56 capoverso 2 e 57 capoverso 3 della legge sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

¹¹¹ RS 832.312.15

¹¹² RS 833.11

¹¹³ RS 837.02

¹¹⁴ RS 843.1

102. Ordinanza del 28 maggio 1997¹¹⁵ sul controllo del commercio dei vini

Titolo precedente l'art. 12

Sezione 4: Vigilanza

Art. 12

Abrogato

Art. 13 rubrica

Abrogata

103. Ordinanza del 10 novembre 2004¹¹⁶ concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Art. 4 cpv. 2 e 3

² Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

³ *Abrogato*

104. Ordinanza del 20 aprile 1988¹¹⁷ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Art. 84 cpv. 2 e 3

Abrogato

105. Ordinanza del 27 maggio 1924¹¹⁸ relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Art. 2 e 13–15

Abrogati

¹¹⁵ RS **916.146**

¹¹⁶ RS **916.407**

¹¹⁷ RS **916.443.11**

¹¹⁸ RS **935.511**

106. Ordinanza del 16 marzo 2001¹¹⁹ sull'utile di coniatura

Art. 8

Abrogato

107. Ordinanza del 15 febbraio 2006¹²⁰ sui laboratori di verifica

Art. 12 cpv. 2

² La procedura di ricorso contro le decisioni su opposizione è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

108. Ordinanza del 15 giugno 1998¹²¹ sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Art. 32

Abrogato

109. Ordinanza del 18 maggio 2004¹²² concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Art. 4 Ricorso

I ricorsi contro le decisioni di confisca del DFE sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo federale.

¹¹⁹ RS 941.102

¹²⁰ RS 941.293; RU 2006 1643

¹²¹ RS 946.111

¹²² RS 946.206.1

110. Ordinanza del 4 luglio 1984¹²³ sull'attestazione dell'origine

Titolo precedente l'art. 16

Sezione 5: Sorveglianza

Art. 16 rubrica

Abrogata

Art. 17

Abrogato

111. Ordinanza del 12 dicembre 1977¹²⁴ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Sezione 8 (art. 30)

Abrogata

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹²³ RS **946.31**

¹²⁴ RS **974.01**